

Tribunale di Messina, Sentenza n. 285 del 7 febbraio 2024

TRIBUNALE di MESSINA VERBALE di ### (art. 281 sexies c.p.c.) Il giorno 07 del mese di Febbraio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. ### viene chiamata la causa civile iscritta al n. 722/23 R.G.

È comparso, per l'appellante, l'avv. ### il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.

Chiede la distrazione delle spese di lite del grado di appello in favore del procuratore antistatario che rende la rituale dichiarazione avendo anticipato le spese e non riscosso i compensi.

IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

Le parti discutono oralmente la causa.

IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

TRIBUNALE di MESSINA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. ### in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 722 del Registro Generale Contenzioso 2023 TRA ### nata a ### il ###, c.f. ###, in proprio e n.q. di erede di ### residente ###, elettivamente domiciliat ###, is. 78, presso lo ### & ### rappresentata e difesa dall'avv. ### APPELLANTE CONTRO CONDOMINIO is. 53 di ### avente per ### appello avverso sentenza del Giudice di ###
CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 43 depositata in data ### nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 1797/21 - avente ad oggetto l'opposizione formulata da ### e ### nei confronti del ### is. 53 di ### avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 616, emesso dal Giudice di ### di TRIBUNALE di ### ### il ### e depositato il ### - il Giudice di ### di ### dichiarava l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

Con atto di citazione iscritto a ruolo in data ###, notificato in data ###, proponeva appello avverso la succitata sentenza ### in proprio e n.q. di erede di ### denunciandone l'erroneità nella parte in cui il Giudice di ### aveva compensato le spese del giudizio di primo grado nonostante la revoca del decreto ingiuntivo per mancata attivazione della procedura di mediazione - della quale era onerato il ### opposto - e la soccombenza in giudizio del ### ### is. 53 di ### non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di appello e deve essere dichiarato contumace.

è fondato e deve essere accolto.

Dalla lettura della sentenza appellata risulta che l'opposizione proposta dagli odierni appellanti è stata integralmente accolta non per ragioni di merito bensì perché il creditore opposto, non instaurando il procedimento di mediazione obbligatoria, è incorso nella declaratoria di improcedibilità del giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo reso in suo favore.

La decisione del Giudice di ### di compensare le spese di lite è stata motivata, in modo pleonastico, facendo riferimento a non meglio precisate "...decisioni giurisprudenziali...".

La motivazione utilizzata dal Giudice di ### a sostegno della sua decisione è puramente apparente, osservando al riguardo il Tribunale che, a fronte del fatto che gli oppositori hanno ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo e, sostanzialmente, realizzato il fine ultimo dell'opposizione, il Giudice di ### non ha spiegato, se non in modo impalpabile, per quali ragioni ha ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese di lite.

In realtà, proprio il manifesto inadempimento del ### opposto ad un onere processuale la cui rilevanza è stata evidenziata dal ### della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 19596/20) - già

depositata alla data di instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - era ed è ragione più che sufficiente per affermare l'insussistenza di alcun valido motivo per disporre la compensazione delle spese di lite.

Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza in parte qua cui consegue la condanna del ### appellato alla rifusione di spese e compensi del giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi € 1.281,00 di cui € 76,00 per spese vive ed € 1.205,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e c.p. se dovute come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione nelle note conclusive del giudizio di primo grado.

CONDANNA ALLE SPESE.

Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza; vanno poste a carico del ### appellato e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'appellante in complessivi € 1.452,00 di cui € 174,00 per spese vive ed € 1.278,00 per onorari di avvocato di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione ed € 426,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione a verbale.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ### in proprio e n.q. di erede di ### nei confronti del ### is. 53 di ### 1. accoglie l'appello proposto da ### in proprio e n.q. di erede di ### nei confronti del ### is. 53 di ### avverso la sentenza n. 43 depositata in data ### dal Giudice di ### di ### 2. in parziale riforma della suddetta sentenza, condanna il ### is. 53 di ### alla rifusione degli onorari del giudizio di primo grado in favore dell'appellante che liquida in complessivi € 1.281,00 di cui € 76,00 per spese vive ed € 1.205,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e c.p. se dovute come per TRIBUNALE di ### legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione nelle note conclusive del giudizio di primo grado; 3. condanna il ### is. 53 di ### alla rifusione delle spese del giudizio d'appello in favore di ### in

proprio e n.q. di erede di ### ### che liquida in complessivi € 1.452,00 di cui € 174,00 per spese vive ed € 1.278,00 per onorari di avvocato di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione ed € 426,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione a verbale.
Manda alla ### per quanto di competenza.
Così deciso in ### lì 07.02.2024.

Il Giudice
(dott. ###